



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

282 P50

03

TORNI

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	77190
- 1 MAR. 2004	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 1 marzo '04

Al Dirigente VIII Settore

SEDE

OGGETTO: Richiesta Parere – Vs. nota prot. n. 6812 del 5/2/2004 –concessione area cimiteriale richiesta dalla Sig.ra Ingravalle Sofia.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, così come supportata da documentazione allegata in copia, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

Il documento prodotto dalla richiedente è da considerarsi quale testamento olografo, integralmente redatto dal *de cuius*.

Dall'esame del documento non emergono, però, elementi per accertare se lo stesso sia stato pubblicato da un notaio alla presenza di due testimoni, così come previsto dall'art. 620 C.C., ai fini della sua validità.

Volendo prescindere dall'aspetto formale del testamento prodotto, si rileva che, da una lettura del testo, viene espressamente conferita dal testatore la qualità di esecutore testamentario al Sig. Ingravalle Giovanni.

Tale soggetto risulta essere nominato quale unico esecutore testamentario delle disposizioni di ultima volontà del defunto, comprese le disposizioni in favore dell'anima, ex art. 229 c.c.(modalità della sepoltura, pagamento del canone delle lampade votive).

Alla luce di tanto, si ritiene ipotizzabile il difetto di legittimazione della Sig.ra Ingravalle Sofia a presentare istanza per la concessione di cui in oggetto, data l'assenza nei confronti della richiedente dei presupposti di fatto e di diritto per l'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del testatore.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano
Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

VIII SETTORE SERVIZI TERRITORIALI
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI MODUGNO
Prot. n. 006812

- 5 FEB. 2004

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

Prot. n.

3286 15

Modugno, 03.02.2004

Al Responsabile del
Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci
Sede

Oggetto: Parere legale circa domanda di concessione richiesta alla Sig.ra Sofia Ingravalle così come da allegati.

Con la presente si richiede alla S.V. di esprimere un parere scritto pro-veritate sulla ammissibilità della richiesta di concessione di area cimiteriale inoltrata, peraltro in ritardo, dalla Sig.ra Sofia Ingravalle.

Il Dirigente VIII Settore
Dr. Nicola Brancaccio

CONFIDENTIAL

Page 11

- 2 FEB 1964

Class _____

Section _____

11

11

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

28/12/03
P

Il/la sottoscritto/a Ingravallo Sofia (ex finanze)
nato/a in Modugno il 4/4/1949
con residenza anagrafica nel Comune di Modugno
Via F. Filari n. 13 B

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

di essere creditore ed esecutore delle ultime volontà del defunto mio zio Ingravallo Luigi, nato a Modugno il 7-6-1917, il quale in S.S. compì un donazione di terreno per la costruzione di un palazzo di famiglia nelle locali esecuzioni.



5076

78

COMUNE DI MODUGNO
VIA SETTORE
SERVIZIO TERRITORIALI
Prot. N. 3024
Data 29.12.03

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 20/12/2003

Ingravallo Sofia
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fiduciari, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

L'autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: <u>CONOSCENZA PERSONALE</u>	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo <u>_____</u> n. <u>_____</u> rilasciato da <u>_____</u> in data <u>_____</u>
Data <u>20/12/2003</u>	UFFICIALE ANAGRAFE <u>Donna Maria</u> FIRMA DEL DICHIARANTE



COMUNE/ENTE

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE *

N. _____
(del registro certificato)

Data 20 12 2003

A norma degli artt. 4 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa identificazione a mezzo di:

conoscenza personale
(Indicare la modalità di identificazione che può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del Pubblico Ufficiale, testimonianza di due idonei fiduciari dello stesso conosciuto, esibizione di valido documento di identità e di riconoscimento quali: carta di identità, passaporto, patente guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra regatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato).

☒ dichiaro autentica la firma apposta sulla suesposta dichiarazione e resa in mia presenza (art. 21).

☐ attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può sottoscriverla a causa di _____

(art. 4).



IL PUBBLICO UFFICIALE
Il Pubblico Ufficiale Incaricato

Margherita...

(Indicare la qualifica e, tra parentesi, il nome e cognome del Pubblico Ufficiale)

(firma per esteso)

Rilasciato in:

- ☐ Carta resa legale
- ☐ Carta libera (tab. II, B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni) per uso:
 - ☐ elettorale (art. 1)
 - ☐ leva militare - ufficio giudice popolare (art. 2)
 - ☐ amministrativo a pubblico ufficio nell'interesse dello Stato (art. 4)

- ☐ applicazione leggi tributarie (art. 5)
- ☐ operazioni del debito pubblico (art. 7)
- ☐ sussidio e ammissione istituti beneficenza (art. 8)
- ☐ assicurazioni sociali obbligatorie - aggiunta di famiglia - pensioni (art. 9)
- ☐ iscrizione liste collocamento (art. 9)
- ☐ scuola dell'obbligo, materna ed asili nido (art. 11)
- ☐ borse di studio e presalario - esoneri tasse scolastiche (art. 11)
- ☐ cause per controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie - assegni per il nucleo familiare - individuali di lavoro - pensioni - equo canone (art. 12)
- ☐ tutela minori - adozione - affidamento (art. 13)
- ☐ aiuti comunitari al settore agricolo (art. 21 bis)
- ☐ espropriazione per pubblica utilità (art. 22)
- ☐ abbonamenti trasporto persone (art. 24)
- ☐ O.N.L.U.S. (art. 27 bis)
- ☐ concessione finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15, D.P.R. 29-09-1973, n. 601)
- ☐ concessione mutui agricoltura in base a normativa C.E.E. (art. 16, Legge 09-05-1975, n. 153)
- ☐ liquidazione danni di guerra (art. 12, L. 22-10-1931, n. 593)
- ☐ scioglimento di matrimonio (art. 19, L. 6-3-1987, n. 74)
- ☐ pubblico concorso (art. 1 L. n. 370 1988)
- ☐ duplicati di atti e documenti smarriti (art. 7, comma 5°, legge 405 1990)
- ☐ variazioni toponomastica e numerazione civica (art. 16, comma 8, L. 537 1993)

(*) L'autenticazione è necessaria unicamente nei seguenti casi: 1) la dichiarazione è destinata ad un privato che accetti di riceverla con le forme dell'autentica amministrativa; 2) la dichiarazione è resa al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei presentata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 della Legge 675/96.

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra _____
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: _____

Mio Testamento

Io sottoscritto Ingravallo Luigi, nato a Adefio (BA) il 3-6-1917, e residente a Rodugno via Roma, 12, 79 - n. 8 giurista delle mie facoltà mentali; voglio disporre nel testamento, dopo la mia morte, le mie precise intenzioni. -

Prima di tutto nominare incaricato e unico responsabile testamento, mio nipote Giovanni Ingravallo, nato a Rodugno il 13-11-1952 e residente a Rodugno in via Roma, 105. di tutto il mio patrimonio, consistente in cose mobili, immobili, qualsiasi oggetto in oro, un conto bancario, composto da titoli ed un libretto di deposito a firma mia e quella dello summenominato nipote Giovanni Ingravallo. -

Lascio, sempre allo stesso nipote Giovanni, tutta l'intero immobile di mia proprietà sito in via Roma, 79, con ingresso secondario da via Catania, 73, con 3 porte di accesso. L'immobile sarà dallo stesso venduto col ricavato degli altri eredi, al valore dell'epoca, al miglior offerente, ed il ricavato netto di tutte le spese dovrà essere ripartito, agli altri eredi come qui di seguito:

A Giovanni Ingravallo (generalità di anni sopra) poiché dovrà assistermi e interessarsi di tutto, spetterà il ricavato netto del 65% (sessantacinque%).

A Sofia Ingravallo fu Giuseppe, nata a Bari il 15-12-1949, domiciliata a Rodugno in via Roma 105 - spetterà il ricavato netto, nella misura del 15% (quindici%). -

A Lucia Sofia fu Nicola, nata a Rodugno il 19-5-1956, residente a Rodugno via XX Settembre, 77 - spetterà il ricavato netto, nella misura del 20% (venti%). -

A Lucia Giovanna fu Nicola, nata a Rodugno il 12-6-1959, residente a Rodugno in via XX Settembre, 77 - spetterà quella che è indicata nell'allegato elenco. -

~~Il presente testamento è stato redatto in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso il notaio, e gli altri due sono in possesso del sottoscritto.~~
~~Il sottoscritto ha dichiarato di aver letto e compreso il contenuto del presente testamento, e di averlo sottoscritto liberamente e senza alcuna coercizione.~~

~~Testamento di Luigi Ingrassia~~

Inoltre, mio nipote Giovanni, dovrà incaricarsi della mia sepoltura, che desidero in un loculo, e di tutte le spese funerarie e cimiteriali, compreso il pagamento del canone delle lampade elettriche sottili; quella mia e quella di mia moglie Gina, che dovrà pagare con la rimanente somma che risulterà all'epilogo sul mio conto bancario. - N.B. - se per ragioni di cause di forza maggiore il conto rimarrà scoperto, tutte le spese saranno detratte dal ricavato della vendita dell'immobile. -

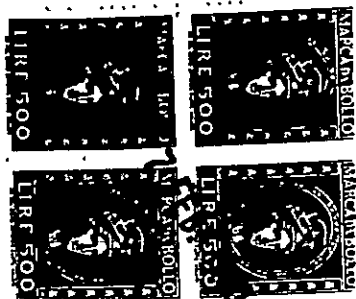
Infine, la consegna ad ogni erede di cose e oggetti, così come meglio ho creduto di destinare con i 5 elenchi allegati. -

Il presente testamento è stato da me compilato, scritto e firmato in data 12 Settembre 1992. -

Luigi Ingrassia

N.B. - Gli eredi interessati sono pregati di collaborare in tutto. -

D. S. - Confermo la cancellatura ai rigli 30-31 e il
primo rigò a tergo della 13 parte
Luigi Ingravallo



COMUNE DI MODUGNO		
0339	7	11 80
Cal	Cl	Esse

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

MODUGNO

Io sottoscritto INGRAVALLE Luigi, residente in Modugno,
via Roma, 79 - chiede a codesto Comune la concessione di un pez-
zodi terreno di mt.2.50x2.50 presso il Cimitero, per la costru-
zione di un tumulo basso per se e sua moglie d'Attoma Giuseppina.

Grazie, & resto in attesa di comunicazioni.

Modugno, 11 7 Febbraio 1980

Luigi Ingravallo

438

Decreti



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [c.c. art. 601. Forme](#) > [c.c. art. 602. Testamento...](#) > [c.c. art. 602](#) > [c.c. art. 602](#) > [c.c. art. 602](#) > [c.c. art. 602](#) > [c.c. art. 602](#) > [c.c. art. 602](#) > [c.c. art. 602. Testamento...](#) > [c.c. art. 620. Pubblicazione del...](#) > [c.c. art. 587. Testamento](#) > [c.c. art. 587](#) > [c.c. art. 587](#) > [c.c. art. 587](#) > [c.c. art. 587](#) > [c.c. art. 14. Atto costitutivo](#) > [c.c. art. 620. Pubblicazione del...](#) > [c.p. art. 491. Documenti...](#) > [c.c. art. 587. Testamento](#) > [c.c. art. 587](#) > [c.p. art. 491. Documenti...](#) > [c.c. art. 623. Comunicazioni agli...](#) > [c.c. art. 603. Testamento...](#) > [c.c. art. 620. Pubblicazione del...](#) > [c.c. art. 623. Comunicazioni agli...](#) > [c.c. art. 601. Forme](#).

Codice Civile

c.c. art. 602. Testamento olografo.

(giurisprudenza)



602. Testamento olografo.

Il testamento olografo [c.c. 601] deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [c.c. 606, 684, 685].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome [c.c. 6], è tuttavia valida quando designa con certezza [c.c. 9] la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità [c.c. 591] del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento [c.c. 651, 656, 657, 682].



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05



Percorso di Navigazione: Ricerca > c.c. art. 620. Pubblicazione del... > c.c. art. 638. Condizioni di non... > c.c. art. 663. Legato imposto a... > c.c. art. 657. Legato di cosa... > c.c. art. 657. Legato di cosa...

Codice Civile

c.c. art. 703. Funzioni dell'esecutore testamentario.

(giurisprudenza)

703. Funzioni dell'esecutore testamentario.

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte [c.c. 707].

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno [c.c. 709].

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia [c.c. 1176] e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi [c.p.c. 747].

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunciare all'eredità [c.c. 519] o ad accettarla col beneficio d'inventario [c.c. 484].



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05



Percorso di Navigazione: Ricerca > c.c. art. 620. Pubblicazione del... > c.c. art. 623. Comunicazioni agli...

Codice Civile

c.c. art. 603. Testamento pubblico.

(giurisprudenza)

603. Testamento pubblico.

Il testamento pubblico [c.c. 601, 622, 623] è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [c.c. 597].

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni [c.c. 606] ⁽¹⁾.

(1) Vedi, gli artt. 56, 57, 58, L. 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Vedi, anche, la L. 25 maggio 1981, n. 307, recante ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [c.c. art. 703. Funzioni...](#) > [c.c. art. 703](#) > [c.c. art. 703](#) > [c.c. art. 703](#) > [c.c. art. 703](#) > [c.c. art. 707. Consegna dei beni...](#) > [c.c. art. 709. Conto della...](#) > [c.c. art. 702. Accettazione e...](#)

Codice Civile

c.c. art. 700. Facoltà di nomina e di sostituzione.

Capo VII

Degli esecutori testamentari

700. Facoltà di nomina e di sostituzione.

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari [c.c. 629] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione [c.c. 702].

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario [c.c. 708].

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [attuazione, negozio di](#) > [ològrafo](#) > [testamento](#) > [pubblicazione del testamento](#) > [testamento](#) > [testamento](#) > [c.c. art. 633. Condizione...](#) > [c.c. art. 634. Condizioni...](#) > [c.c. art. 638. Condizioni di non...](#) > [esecutore testamentario](#)

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

anima, disposizioni a favore dell'

anima, disposizioni a favore dell',

nella successione testamentaria, le disposizioni a favore dell'anima sono quelle in cui il testatore impone il compimento di atti di culto in suo suffragio (ad es. lasciando una cifra con l'onere per il legatario di destinarne una parte alla celebrazione di messe) (art. 229 c.c.). Tali disposizioni si configurano come obblighi per l'erede o il legatario; sono valide quando vengono specificati i beni o si può determinare la somma da impiegare a tale fine. Se l'erede o il legatario non rispettano l'onere, la disposizione testamentaria viene annullata. Affinché si rispetti la sua volontà, il testatore può nominare una persona che curi l'esecuzione delle disposizioni.



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05



Codice Civile

Sezione III

620. Pubblicazione del testamento olografo.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario ⁽¹⁾ in cui si è aperta la successione [c.c. 456], che sia fissato un termine per la presentazione [c.p.c. 749].

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [c.c. 623].

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione [c.c. 345, 600; disp. att. c.c. 3, 7].

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale ⁽²⁾ può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [c.c. 587] siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

(1) Le parole «tribunale del circondario» hanno sostituito le originarie parole «pretore del mandamento», per quanto stabilito dall'art. 145, *D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, *L. 16 giugno 1998, n. 188*.

(2) La parola «tribunale» ha sostituito l'originaria parola «pretore», per quanto stabilito dall'art. 144, *D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, *L. 16 giugno 1998, n. 188*.





Percorso di Navigazione: Ricerca > c.c. art. 601. Forme... > c.c. art. 602. Testamento... > c.c. art. 602 > c.c. art. 602 > c.c. art. 602 > c.c. art. 602 > c.c. art. 602 > c.c. art. 602. Testamento... > c.c. art. 620. Pubblicazione del... > c.c. art. 587. Testamento. > c.c. art. 587 > c.c. art. 587

c.c. art. 587

Cassazione Civile

Interpretazione:

- oggetto della ricerca

2. L'interpretazione del testamento è caratterizzata da una duplice indagine, l'una di carattere oggettivo, relativa al contenuto dell'atto per quanto attiene l'attribuzione dell'universalità, o di una frazione, o del complesso dei beni ovvero di un bene determinato, l'altra di carattere soggettivo, relativa alla effettiva volontà del testatore. Anche nell'ipotesi di attribuzione ad un soggetto di beni singolarmente determinati può, pertanto, ravvisarsi l'istituzione di erede nella totalità del compendio ereditario, ancorché coesistente con disposizioni a titolo particolare, ove a ciò conduca l'indagine in ordine alla volontà del testatore, nel senso che lo stesso abbia inteso, non disporre soltanto di una parte delle sostanze per il tempo successivo alla sua morte, ma destinare al designato il complesso di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi.

Sez. II, sent. n. 6190 del 28-11-1984, Manzetti c. Picarelli (rv 437830).



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05



Percorso di Navigazione: Ricerca > Sez. II, sent. n. 4373 del 27... > Sez. II, sent. n. 4373 del 27...

Cassazione Civile

Sez. II, sent. n. 5604 del 17 aprile 2001

Fattispecie:

- testamento

L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc. L'accertamento di tale volontà, risolvendosi in un'indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica sopra descritte o per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione.

Sez. II, sent. n. 5604 del 17-04-2001, Perfetto c. Munari (rv 545955).



De Agostini Professionale S.p.A.

COMUNE DI MODUGNO - FulShow v. 5.05